

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1072-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE GENCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalle Commissioni permanenti 10^a (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) e 13^a (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione), della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 20 maggio 1960
(V. Stampato n. 1365)*

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 GIUGNO 1960

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1960

Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara

ONOREVOLI SENATORI. — Discutendosi il bilancio della Marina mercantile negli ultimi esercizi, sia i relatori che gli intervenuti alla discussione e infine i Ministri, rispondendo ai vari interlocutori, hanno ripetutamente e concordemente manifestato la necessità di un riordinamento della previdenza marinara inteso a colmare le insufficienze che, sul piano normativo ed economico, mantengono ancora i marittimi, sotto certi aspetti, in posizione di inferiorità rispetto ad altri lavoratori.

Alla comprensione per un così importante problema corrisponde da parte della marinaria nazionale un'ansiosa attesa per i miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara già approvati dalla Camera dei deputati ed ora sottoposti al vostro esame.

Il disegno di legge sul quale dobbiamo pronunciarcene ha lo scopo, giusta quanto si rileva dalla relazione governativa, di migliorare il trattamento dei pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Detto trattamento è tuttora quello stabilito con la legge 25 luglio 1952, n. 915 e, sebbene esso abbia rappresentato, a suo tempo, una tappa abbastanza avanzata nel cammino percorso nel dopoguerra dai trattamenti previdenziali delle varie categorie di lavoratori, si rileva, oggi, inadeguato, avuto riferimento alle variazioni intervenute, posteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge, nelle retribuzioni del personale di bordo e tenuti presenti anche i miglioramenti apportati ad altre categorie di pensionati, ivi compresi quelli della generale assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La revisione del trattamento dei pensionati marittimi s'imponeva anche in relazione ad un provvedimento promosso dalle organizzazioni sindacali interessate le quali, concordando nuove competenze medie, più elevate di quelle previste dalla citata legge n. 915, da valere per la determinazione nella misura dei contributi e delle pensioni, creavano le premesse per una sensibile differenziazione nel trattamento pensionistico fra vecchi pensionati e futuri pensionati, meglio ancora fra le

pensioni liquidate in base alle competenze medie contemplate dalla legge predetta e quelle liquidate sulle nuove competenze medie.

Il disegno di legge, nel testo predisposto dal Governo, mirava appunto ad attenuare tale differenza; peraltro lo scopo viene più egregiamente raggiunto con l'emendamento apportato al detto testo in sede di approvazione da parte della Camera dei deputati, dove si è avuta anzitutto cura di eliminare la differenza di trattamento che si creava fra i pensionati, a seconda che avessero potuto o meno far valere navigazione compiuta dopo il 1° agosto 1952.

Al riguardo va tenuto presente che, nella « Gestione marittimi » della previdenza marinara, la misura della pensione si determina assumendo a base di calcolo la media delle competenze più elevate sulle quali è stato contribuito durante tre anni di navigazione e prendendo tanti trentesimi di detta media quanti sono gli anni di navigazione compiuta.

La legge 25 luglio 1952, n. 915 aveva infatti stabilito due diverse tabelle di competenze medie: la prima, prevista dall'articolo 1, riferibile alla navigazione compiuta a decorrere dalla data di entrata in vigore di essa legge; e la seconda, riferibile alla navigazione compiuta fino a detta data, costituita dalle competenze medie in vigore fin dal 1937 e rivalutata in base a determinati coefficienti che non consentivano, peraltro, alle competenze stesse di raggiungere la misura di quelle contenute nella prima tabella.

L'emendamento di cui sopra ha avuto lo scopo di eliminare la seconda tabella, attribuendo alla navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 915 peso uguale, agli effetti della misura della pensione, a quella compiuta dopo detta data.

A parità di navigazione e di grado corrisponderà quindi parità di pensione per tutti i marittimi che abbiano navigato fino a tutto il 31 maggio 1957, data immediatamente precedente quella in cui hanno avuto applicazione le nuove competenze medie allegata al disegno di legge in esame.

E poichè queste ultime competenze potranno operare in pieno agli effetti della misura della pensione solo a distanza di anni dal momento in cui sono state applicate, ne deriva che le vecchie pensioni aumentate nella misura prevista dal disegno di legge non si differenzieranno di molto, almeno in un primo tempo, da quelle liquidate con il concorso delle nuove competenze. Cioè, almeno per alcuni anni, non si avranno forti sperequazioni di trattamento fra vecchi e nuovi pensionati.

Altro emendamento di notevole rilievo è stato quello apportato all'articolo 10 del testo governativo, per effetto del quale i trattamenti minimi pensionistici sono stati elevati dalle lire 10.000 mensili previste dal testo originario per le pensioni e dalle lire 7.500 mensili previste per le pensioni di reversibilità, rispettivamente a lire 15.000 ed a 10.000 mensili.

Il valore di tale nuova disposizione per i titolari di pensione di modesto importo non ha bisogno di commenti.

I miglioramenti previsti dal disegno di legge in favore dei pensionati marittimi sono stati stabiliti tenendo presente la necessità di assicurare l'equilibrio di gestione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e di favorire, per quanto possibile, il risanamento della situazione patrimoniale di detta Cassa, che si presenta con un considerevole disavanzo.

Tali scopi vengono perseguiti con la regolarizzazione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la citata Cassa in ordine agli oneri derivati e derivanti dal riconoscimento ai fini previdenziali dei servizi militari ed equiparati compiuti dai marittimi e con la revisione delle aliquote contributive.

La regolarizzazione consente alla Cassa di ottenere in cinque anni, a decorrere dallo esercizio finanziario 1959-60, la somma di lire 5 miliardi a saldo degli oneri dalla stessa sostenuti fino a tutto il 30 giugno 1959 e, in più, un contributo annuo di lire 1.700 milioni, sempre con decorrenza dallo stesso esercizio, per gli oneri correnti.

Le aliquote contributive da applicare sulle competenze medie passano dall'attuale 36 per cento al 40 per cento e l'aumento viene posto per il 3 per cento a carico dell'armatore e per l'1 per cento a carico del marittimo.

Va tenuto presente che, nel testo governativo del disegno di legge, il contributo annuo a carico dello Stato in favore della Cassa era previsto in lire un miliardo e che la nuova misura di lire un miliardo e settecento milioni è stata stabilita dalla Camera dei deputati, evidentemente in relazione all'emendamento relativo alla parificazione di trattamento alla quale è stato dianzi accennato e all'aumento dei trattamenti minimi.

Gli elementi fin qui esposti riguardano le pensioni della «Gestione marittimi» che comprende tutti i marittimi di bassa forza e di Stato Maggiore dell'armamento libero, nonché i marittimi di bassa forza dell'armamento sovvenzionato.

Passando a considerare le pensioni della cosiddetta «Gestione speciale», cioè quella del personale amministrativo e del personale navigante di Stato Maggiore in regolamento organico delle Società esercenti servizi di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori, non si possono trascurare gli emendamenti apportati al primo comma dell'articolo 8 del testo governativo ed il nuovo ultimo comma aggiunto all'articolo medesimo.

Per effetto del primo di tali emendamenti, il supplemento di pensione spettante al personale di Stato Maggiore navigante viene a conseguire un aumento non indifferente; e per effetto del secondo emendamento, che riguarda il personale amministrativo delle Società sovvenzionate, gli anni di servizio coperti di assicurazione compiuti in più di venticinque vengono calcolati al doppio, indipendentemente dall'età in cui sono stati effettuati e non soltanto se compiuti in età superiore ai 60 anni come per il passato.

Vengono così ad aggiungersi nuove provvidenze a quelle già previste nel testo originario governativo, che consistono nella rivalutazione delle pensioni al personale ammi-

nistrativo liquidate con decorrenza anteriore al 1° agosto 1952, nonchè al miglioramento anche delle pensioni afferenti al periodo 1° agosto 1952-31 dicembre 1956.

Allo scopo di rendere più evidenti l'importanza e l'entità dei miglioramenti che conseguiranno i pensionati del settore marittimo, riepilogo in sintesi le innovazioni che il disegno di legge apporta alla situazione attuale. Esse sono:

aumento del 12 per cento delle pensioni della « Gestione marittimi » prendendo a base le competenze medie stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 915;

elevazione da 39 a 50 volte del coefficiente di maggiorazione delle pensioni della « Gestione speciale » liquidate al personale amministrativo con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 1952 n. 915;

elevazione da 31 a 50 volte del coefficiente di maggiorazione dei contributi versati alla « Gestione speciale » anteriormente all'agosto 1952 dal personale di Stato Maggiore di ruolo, validi agli effetti della determinazione della pensione spettante al personale stesso;

rivalutazione delle pensioni liquidate dalla « Gestione speciale » al personale amministrativo fra il 1° agosto 1952 e il 31 dicembre 1956 sulla base delle retribuzioni godute al 1° gennaio 1957 dagli iscritti aventi qualifica e anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro;

maggiorazione a titolo di 13^a mensilità di un dodicesimo delle pensioni liquidate dalla « Gestione speciale »;

calcolo al doppio, agli effetti della determinazione delle pensioni liquidate o da liquidare al personale amministrativo, degli anni di iscrizione in più dei 25 senza tener conto del limite di età di 60 anni previsto dallo articolo 9 del decreto-legge 19 ottobre 1933.

Onorevoli senatori, nel proporre alla vostra approvazione questo disegno di legge non è superfluo ricordare che esso costituisce un atto di giustizia verso la Gente di Mare, che così alta funzione esplica al servizio del Paese.

Sforzarsi nel miglior modo possibile per assicurare ai naviganti una vecchiaia più serena significa anche alleggerire lo spirito dei marittimi dalla preoccupazione, sempre viva durante le lunghe navigazioni, di quello che sarà il loro avvenire quando, raggiunti i limiti di età per il pensionamento, ritorneranno in seno alla loro famiglia per trascorrere con essa gli ultimi anni della loro laboriosa esistenza.

Le sollecitazioni pervenutemi da tante parti per l'approvazione di questo disegno di legge dimostrano quanto vive siano le attese della gente di mare in pensione e quanto sia urgente soddisfarle per rendere più sereni i giorni di coloro che la Patria hanno servita nei più diversi mari del mondo.

GENCO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n. 915. Tali pensioni così calcolate sono aumentate del 12 per cento.

Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed eventualmente integrata ai minimi di cui al successivo articolo 10, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal marittimo e dai suoi superstiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

La maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo non si applica a favore dei marittimi la cui pensione sia stata o debba determinarsi, anche solo in parte, sulla base di competenze medie riferibili a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, e dell'articolo 7, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915.

Tuttavia, il trattamento di pensione spettante agli iscritti alla « Gestione marittimi », a norma del precedente comma, non può essere inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, considerando però le competenze afferenti i periodi successivi al 31 maggio 1957 nella stessa misura contemplata dalla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915.

Art. 2.

Con decorrenza 1° giugno 1957 le competenze medie di cui alla tabella allegata alla

legge 25 luglio 1952, n. 915, sono sostituite da quelle contenute nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 1.700.000.000 alla spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonché di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime.

Art. 4.

Le anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e all'articolo 1 della legge 27 novembre 1954, n. 1180, sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, alla quale è concesso, altresì, a carico del bilancio dello Stato un contributo straordinario di lire 6.400 milioni a regolazione degli oneri ad essa derivati fino al 30 giugno 1959 per il riconoscimento dei servizi di cui all'articolo precedente.

Il contributo straordinario di cui al precedente comma è erogato in cinque annualità a cominciare dall'esercizio finanziario 1959-60, di cui la prima di lire 1.700 milioni, la seconda di lire 300 milioni, la terza di lire 2.400 milioni e la quarta e la quinta di lire 1.000 milioni ciascuna.

Art. 5.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborserà l'anticipazione di lire 1.400 milioni di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725, in ragione di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 6.

Sono abrogati l'articolo 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, l'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 7.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi previsti dall'articolo 3, comma primo, n. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è stabilita come segue:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50 per cento e per la bassa forza 33 per cento delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50 per cento e per la bassa forza 7 per cento delle competenze medie.

Per gli iscritti indicati dal comma secondo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo è fissato, con la decorrenza di cui al primo comma del presente articolo, nella misura del 24 per cento delle competenze medie.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione marittimi.

Art. 8.

I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte.

Le pensioni liquidate a favore degli iscritti della gestione speciale con decorrenza dal 1° agosto 1952 al 31 dicembre 1956 vengono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1958, sulla base delle retribuzioni godute al 1° gennaio 1957 dagli iscritti aventi qualifica e anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora la pensione riliquidata ai sensi del primo comma del presente articolo ed eventualmente integrata ai nuovi minimi di legge, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dall'iscritto o dai suoi superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà però, corrisposta a titolo di assegno personale.

Le pensioni riliquidate ai sensi dei predetti articoli, al netto dell'eventuale assegno personale di cui sopra, e le pensioni di nuova costituzione vengono maggiorate di un dodicesimo del loro ammontare da corrispondere in occasione della festività natalizia.

I benefici previsti dai precedenti comma sono concessi ai titolari di pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

I limiti di età previsti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sono aboliti. La modifica derivante alle modalità di calcolo delle pensioni viene applicata alle pensioni in atto e a quelle di nuova costituzione.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 i contributi fissati dall'articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella seguente misura:

a) a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957:

b) a carico del prestatore di opera il 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale.

Art. 10.

I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di reversibilità.

Art. 11.

L'articolo 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è abrogato.

I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilità temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino già coperti di contribuzione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti delle prestazioni a favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara nei limiti e con le condizioni richiesti per tale riconoscimento dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Per gli iscritti che possano far valere anche contribuzioni nella assicurazione generale obbligatoria, il riconoscimento dei periodi suddetti viene effettuato nella gestione dove risultano raggiunti i prescritti requisiti.

Qualora detti requisiti siano raggiunti sia nell'assicurazione generale obbligatoria che in quelli gestiti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, ovvero soltanto cumulando i periodi assicurativi dei diversi fondi, il riconoscimento sarà effettuato in

quel Fondo presso il quale sono stati versati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro prestato anteriormente alla data di inizio del periodo da riconoscere utile.

Per la copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza anti-tubercolare degli iscritti alla « Gestione marittimi » sarà annualmente trasferita alla Cassa nazionale per la previdenza marinara una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle Gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato alla Cassa per la generalità degli iscritti.

Detta somma è devoluta al Fondo di capitalizzazione ed al Fondo di ripartizione delle due Gestioni nelle percentuali stabilite per la contribuzione dall'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

I periodi di servizio militare prestati a terra in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili entro i limiti del servizio di leva ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla « Gestione marittimi » purchè:

1) non siano coperti di contribuzione, ovvero non siano stati riconosciuti utili, ai fini di altro trattamento di previdenza;

2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile e, comunque, dopo il 1° luglio 1920;

3) risulti, nell'anno precedente la data d'inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla « Gestione marittimi ».

Art. 12.

I periodi di navigazione compiuti dal 1° luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla « Gestione marittimi », deceduti anteriormente al 1° agosto 1952 senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini

della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, non può essere, in alcun caso, anteriore al primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione dell'articolo 9, comma quarto, della legge 25 luglio 1952, n. 915.

Art. 13.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di coordinare

le disposizioni predette con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.

L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Agli oneri di complessive lire 3 400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinati a sopperire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DELLE COMPETENZE MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA

A) Piroscafi, motonavi, motovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori:

Stato Maggiore (a):

Comandante, capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, comandante in 2 ^a , capo macchinista al dettaglio, direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze	L.	90.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medici in sottordine o medico unico, cappellano	»	75.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario	»	55.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario	»	45.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2 ^a classe (b)	»	45.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista	»	55.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista	»	65.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista	»	75.000
Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario	»	35.000

Equipaggio:

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere, primo dispensiere d'equipaggio, pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di 1 ^a classe, motorista di 2 ^a classe, amanuense, orchestrale, dispensiere d'equipaggio (c)	»	42.000
--	---	--------

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

(b) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione marconista di gruppo A per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista; marconisti di gruppo B per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista; marconista di gruppo C per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2^a classe.

(c) Il motorista di 1^a e 2^a classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata	L.	39.000
Giovanotto	»	25.000
Mozzo, Piccolo	»	17.000

B) Piroscafi, motonavi o motovelieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Capitano al comando in coperta o alla direzione di macchina	L.	70.000
Padrone al comando e « fuochista autorizzato » direttore di macchina	»	50.000
Ufficiale	»	44.000
Nostromo, motorista	»	42.000
Marinaio, fuochista	»	39.000
Giovanotto	»	25.000
Mozzo	»	17.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate:

Capitano o padrone al comando	L.	66.000
Ufficiale	»	44.000
Nostromo, motorista	»	42.000
Marinaio	»	39.000
Giovanotto	»	25.000
Mozzo	»	17.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Capitano o padrone al comando	L.	36.000
Marinaio autorizzato al comando	»	36.000
Nostromo, motorista	»	25.000
Marinaio	»	21.000
Giovanotto	»	17.000
Mozzo	»	13.000

E) Rimorchiatori e galleggianti (d) (Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi a propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade):

Personale preposto al comando in coperta e alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	L.	50.000
Nostromo, operaio, elettricista	»	42.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	»	39.000
Giovanotto	»	25.000
Mozzo	»	17.000

F) Pescherecci (Iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):

Padrone o marinaio autorizzato	L.	13.000
Motorista	»	11.000

(d) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella E, si applica la tabella A.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Marinaio	L.	9.000
Giovanotto	»	6.000
Mozzo	»	4.000

G) Pescherecci (Comunque muniti di macchine o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca	L.	21.000
Capo pesca	»	17.000
Marinaio	»	13.000
Giovanotto	»	9.000
Mozzo	»	6.000

H) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:

Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando autorizzato	L.	70.000
Primo Ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca	»	49.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista	»	42.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato	»	32.000
Marinaio pescatore (compresi i retieri, cuochi ecc.) fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate	»	30.000
Giovanotto	»	24.000
Mozzo	»	17.000

I) Personale borghese imbarcato su navi militari:

Prima categoria: primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi, maestri di casa unici dirigenti il servizio della panificazione a bordo	L.	42.000
Seconda categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa	»	39.000

L) Piloti:

Porti:

Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia, Trieste	L.	90.000
Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino, Gaeta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antonio, Taranto, Trapani	»	80.000
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto Maurizio, Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Rio Marina, Roma, Torre Annunziata	»	65.000